



Ordine dei Consulenti del Lavoro di Napoli Rubrica “Formare Informando”

ovvero **Agenda un po' insolita per appunti mica tanto frettolosi**

con il gradito contributo del Centro Studi di Diritto del Lavoro, Legislazione Sociale e Diritto Tributario **“RAFFAELLO RUSSO SPENA” del CPO di Napoli**

N° 22/2016

Napoli 20 Giugno 2016 (*)

*Gentili Colleghe e Cari Colleghi,
nell'ambito di questa collaudata e gradita iniziativa editoriale di
comunicazione e di immagine, collegata alla instancabile attività di
informazione e di formazione che caratterizza il CPO di Napoli.....*

Oggi parliamo di.....

COEFFICIENTE ISTAT PER T.F.R. MESE DI MAGGIO 2016

E' stato reso noto l'indice Istat ed il coefficiente per la rivalutazione del T.F.R. relativo al mese di Maggio 2016. Il coefficiente di rivalutazione T.F.R. Maggio 2016 è pari a **0,6250** e l'indice Istat è **99,70**.

IL DIPENDENTE PUBBLICO NON HA DIRITTO ALL'INDENNITA' PER INABILITA' TEMPORANEA ASSOLUTA EROGATA DALL'INAIL IN CASO DI INFORTUNIO SUL LAVORO.

CORTE DI CASSAZIONE – SENTENZA N. 11737 DELL'8 GIUGNO 2016

La Corte di Cassazione, **sentenza n° 11737 dell'8 giugno 2016**, ha statuito che **il dipendente pubblico non ha diritto all'erogazione, da parte dell'INAIL, dell'indennità per inabilità temporanea assoluta in quanto, durante il periodo di assenza dal lavoro per infortunio, percepisce la normale retribuzione mensile direttamente dal proprio datore di lavoro.**

Nel caso in disamina, un'insegnante di educazione fisica, in servizio presso una **scuola pubblica**, conveniva in giudizio l'Istituto Nazionale per l'Assicurazione

contro gli Infortuni sul Lavoro, a seguito di un evento traumatico che l'aveva posta nella temporanea impossibilità di lavorare.

Soccombente in Appello, dopo la "vittoria" in I° grado, l'INAIL ricorreva in Cassazione.

Orbene, gli Ermellini, nel confermare integralmente il deliberato della Corte Territoriale, hanno evidenziato che **il dipendente pubblico, che resti infortunato in occasione di lavoro, non ha diritto a percepire l'indennità per inabilità temporanea assoluta, erogata dall'Istituto, in quanto, durante il periodo di assenza forzata, percepisce il normale stipendio mensile direttamente dal proprio datore di lavoro.** Infatti, il D.M. 10 ottobre 1985 prevede che le PP.AA. rimborsino all'INAIL, annualmente, le prestazioni erogate **con esclusione dell'indennità giornaliera per inabilità temporanea** che, conseguentemente, deve essere erogata, direttamente dal datore di lavoro, mediante la corresponsione della "ordinaria" retribuzione periodica.

Pertanto, atteso che, nel caso *de quo*, **la lavoratrice era dipendente di una scuola pubblica**, i Giudici di Piazza Cavour hanno accolto il ricorso confermando la **insussistenza del diritto, in capo alla dipendente, ad ottenere l'indennità da parte dell'Istituto assicuratore.**

IN TEMA DI LICENZIAMENTO LE "TIPIZZAZIONI" DEGLI ILLECITI DISCIPLINARI CONTENUTE NEL CCNL NON POSSONO ESSERE DISATTESE DAL GIUDICE.

CORTE DI CASSAZIONE – SENTENZA N. 11630 DEL 7 GIUGNO 2016

La Corte di Cassazione, **sentenza n° 11630 del 7 giugno 2016**, ha statuito, in tema di **licenziamento disciplinare**, che il datore di lavoro non può irrogare la sanzione risolutiva quando questa costituisca una sanzione più grave di quella prevista dal contratto collettivo, in relazione ad una determinata infrazione.

Nel caso in specie, la **Corte d'Appello di Torino**, in riforma della sentenza di primo grado, aveva dichiarato **l'illegittimità del licenziamento** intimato ad un **dipendente di un ente comunale che si era reso responsabile di timbrature irregolari**, risultando in servizio laddove era rimasto assente. Invero, il comma 6, dell'art. 25 del CCNL degli enti locali, non prevedeva la sanzione espulsiva per la timbratura irregolare, che risultava sanzionata con la sola **sospensione dal servizio** da 11 giorni a sei mesi.

Avverso la sentenza, **il Comune ha proposto ricorso** per cassazione, lamentando che la Corte territoriale non avrebbe operato una lettura sistematica delle disposizioni del codice disciplinare, avendo **sottovalutato l'elemento della fraudolenza della condotta addebitata**.

Orbene, **la Suprema Corte ha rigettato il ricorso** ed ha evidenziato, con riguardo alle tipizzazioni degli illeciti disciplinari contenute nei contratti collettivi, che in tema di licenziamento **dette previsioni non possono essere disattese dal Giudice**, perché **rappresentano le valutazioni** che le **parti sociali** hanno fatto in ordine alla valutazione della **gravità di determinati comportamenti** rispondenti, in linea di principio, a **canoni di normalità**. Inoltre, il datore di lavoro non può irrogare la sanzione risolutiva quando questa costituisca una sanzione più grave di quella prevista dal contratto collettivo, in relazione ad una determinata infrazione.

Nel caso in esame, hanno concluso gli Ermellini, **la condotta compendiatasi nella timbratura irregolare risultava punita con sanzione conservativa**.

L'ACCERTAMENTO TRIBUTARIO PUO' BASARSI SU PRESUNZIONI SEMPLICI PURCHE' QUESTE SIANO GRAVI, PRECISE E CONCORDANTI.

CORTE DI CASSAZIONE – SEZIONE TRIBUTARIA - SENTENZA N. 10204 DEL 18 MAGGIO 2016

La Corte di Cassazione – Sezione Tributaria -, **sentenza n° 10204 del 18 maggio 2016**, ha statuito che ***è illegittimo l'accertamento di maggiori ricavi fondato sulla quantità di miscela caffè mediamente necessaria per la produzione di una tazzina*** (c.d. tazzinometro). Tale dato, derivante dalla comune esperienza, deve infatti trovare riscontro in elementi certi, precisi e concordanti, e non è da solo idoneo a fondare la pretesa tributaria.

Nel caso in specie, a carico di un contribuente, esercente attività di bar, veniva emesso un avviso di accertamento con cui l'Agenzia delle Entrate procedeva ad accertare maggiori introiti derivanti dalla vendita di caffè, utilizzando il prezzo di vendita della tazzina, moltiplicato poi per il numero di somministrazioni annuali. Quest'ultimo dato veniva a sua volta calcolato prendendo come riferimento il quantitativo di caffè utilizzato nell'anno e quello necessario per la realizzazione di una tazzina (circa 7 gr).

Il contribuente impugnava prontamente l'atto d'accertamento dinanzi alla giustizia tributaria, risultando vincitore in primo grado e soccombente in secondo. In particolare la CTR riteneva corretta la ricostruzione dei ricavi sulla base del "tazzinometro" e confermava la legittimità della pretesa.

Il contribuente proponeva, dunque, ricorso in Cassazione **lamentando che l'accertamento ex artt. 54 D.P.R. 633/72 e 39 lett. d) D.P.R. 600/73 vincola l'Amministrazione a provare quanto afferma**, per cui non è consentito il ricorso alle "massime di comune esperienza".

Orbene, i **Giudici delle Leggi**, nell'accogliere il ricorso, con la sentenza *de qua hanno ricordato* che "**il ricorso alle nozioni di comune esperienza** (fatto notorio), comportando una deroga al principio dispositivo ed al contraddittorio, in quanto introduce nel processo civile prove non fornite dalle parti e relative a fatti dalle stesse non vagliati né controllati, **va inteso in senso rigoroso**, e cioè **come fatto acquisito alle conoscenze della collettività con tale grado di certezza da apparire indubitabile ed incontestabile**. Pertanto, **non si possono reputare rientranti nella nozione di fatti di comune esperienza, intesa quale esperienza di un individuo medio in un dato tempo e in un dato luogo, quegli elementi valutativi che implicano cognizioni particolari, o anche solo la pratica di determinate situazioni, né quelle nozioni che rientrano nella scienza privata del Giudice, poiché questa, in quanto non universale, non rientra nella categoria del notorio** (Cfr. Cass. nn. 23978/2007, 11946/2002, 16962/2012).

Pertanto, **il fatto che 7 grammi fosse il quantitativo di caffè necessario per la produzione di una tazzina era in realtà un dato non corroborato da ulteriori elementi, ma meramente valutativo e, dunque, non sufficiente per fondare un accertamento.**

Per le motivazioni suddette, il ricorso è stato accolto con cassazione della sentenza impugnata e rinvio della controversia alla CTR per il riesame e la statuizione anche sulle spese del giudizio di legittimità.

L'ESTRATTO DI RUOLO HA VALORE DI PROVA ANCHE SE ALL'INTIMAZIONE DI PAGAMENTO NON E' SEGUITA LA NOTIFICA DELLA CARTELLA ESATTORIALE.

CORTE DI CASSAZIONE – SEZIONE CIVILE - SENTENZA N. 11794 DEL 9 GIUGNO 2016

La Corte di Cassazione – Sezione Civile -, **sentenza n° 11794 del 9 giugno 2016**, ha statuito che **anche il solo estratto di ruolo costituisce idonea prova della entità e della natura del credito portato dalla cartella esattoriale, anche ai fini della verifica della natura tributaria o meno del credito azionato, nonché della verifica sulla giurisdizione del Giudice adito.**

Nel caso di specie, i Giudici di Piazza Cavour, ribaltando la sentenza dei Giudici Territoriali e respingendo *in toto* le doglianze di un contribuente sull'inesistenza di svariate intimazioni di pagamento per omesso pagamento di tributi e contributi di varia natura, hanno sancito il principio secondo il quale **l'estratto di ruolo è una fedele riproduzione della cartella esattoriale e, pertanto, può essere considerato sufficiente come intimazione di pagamento**, non costituendo esso una mera sintesi del ruolo medesimo, a discrezione del soggetto che lo ha formato, bensì la fedele riproduzione della parte relativa alle pretese impositive azionate con la cartella esattoriale, e **contenente tutti gli elementi essenziali per identificare la persona del debitore, l'ammontare e la causa del credito.**

Con la sentenza *de qua*, gli Ermellini hanno inteso paragonare, in tutto e per tutto, l'estratto di ruolo alla Cartella di pagamento, rivedendo il principio affermato dalla sentenza n. 19704 del 2 ottobre 2015 n. 19704 della stessa Corte.

In *nuce*, la S.C. ha definitivamente sancito che **l'estratto di ruolo ha valore probatorio anche se la cartella di pagamento non è stata allegata all'intimazione di pagamento**, e che lo stesso non è una sintesi discrezionale del ruolo ma, è una riproduzione fedele della pretesa impositiva. Pertanto, l'esattore può provvedere all'autenticazione di copia parziale del ruolo conferendo all'estratto di ruolo valore di prova, ricordando però, che **l'omessa allegazione dei ruoli all'intimazione di pagamento deve essere sostituita dal deposito nel fascicolo processuale degli estratti di ruolo e delle relative relate di notifica delle cartelle.**

LAVORAZIONI IN SERIE VIETATE ALL'APPRENDISTA IN BASE ALLA LEGGE VIGENTE AL MOMENTO DELLA COSTITUZIONE DEL RAPPORTO.

CORTE DI CASSAZIONE – SENTENZA N. 11737 DELL'8 GIUGNO 2016

La Corte di Cassazione, **sentenza n° 11734 dell'8 giugno 2016**, in riferimento ad un contratto di apprendistato intercorso dal 01/03/1999 al 15/09/2000 ha chiarito che, in base alla Legge n. 464 del 1968, art. 2, all'epoca del contratto vi era espresso divieto di adibire gli apprendisti a lavori di produzione in serie.

Nel caso in commento, la Corte d'Appello dell'Aquila, in riforma della sentenza del Tribunale di Teramo, accoglieva il ricorso dell'azienda sulla falsa convinzione che fosse ancora vigente l'art. 11, lettera l) Legge 25 del 19/01/1955, nella parte in cui prevedeva la possibilità di adibire il lavoratore anche alle lavorazioni in serie, limitatamente al tempo necessario all'addestramento e previa comunicazione all'Ispettorato del Lavoro.

Nel caso *de quo*, gli Ermellini, fermo restando il mancato accoglimento degli altri due motivi posti a base del ricorso, non hanno potuto evitare di rilevare l'erronea interpretazione da parte della Corte d'Appello in merito alla norma vigente all'epoca del rapporto di lavoro, ovvero la Legge 424/1968, che aveva sancito il divieto assoluto di adibizione degli apprendisti a lavorazioni in serie. Norma, invero, successivamente abrogata con il D.lgs 251/2004, art. 20.

Ad maiora

**IL PRESIDENTE
EDMONDO DURACCIO**

(*) **Rubrica contenente informazioni riservate ai soli iscritti all'Albo dei Consulenti del Lavoro di Napoli. Riproduzione, anche parziale, vietata.**

Con preghiera di farla visionare ai Praticanti di studio!!

***Ha redatto questo numero la Commissione Comunicazione Scientifica ed Istituzionale del CPO di Napoli composta da Francesco Capaccio, Pasquale Assisi, Giuseppe Cappiello, Pietro Di Nono e Fabio Triunfo.
Ha collaborato alla redazione il Collega Francesco Pierro***